

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1167**

"Delega al Governo per la  
riforma del codice della  
nautica da diporto"

febbraio 2014  
n. 102



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori  
delle infrastrutture e dei trasporti



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

Emanuela Catalucci \_2581

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Maria Paola Mascia \_3369

Anna Henrici \_3696

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1167**

"Delega al Governo per la  
riforma del codice della  
nautica da diporto"

febbraio 2014  
n. 102

a cura di: F. Colucci



## **AVVERTENZA**

La presente scheda di lettura illustra il contenuto del disegno di legge, di iniziativa governativa, A.S. 1167 recante “Delega al Governo per la riforma del Codice della nautica da diporto”.

Il disegno di legge, presentato il 15 novembre 2013, è stato assegnato, in sede referente, il 31 gennaio 2014, all’8<sup>a</sup> Commissione permanente “Lavori pubblici, comunicazioni”.



## INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1</b>	
Scheda di lettura.....	11





## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:

*a)* regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto;  
*b)* attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare;  
*c)* revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettività degli istituti sanzionatori.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermo l'assetto e il riparto delle competenze nonché al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per il

turismo costiero e marino, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo;

*b)* semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;

*c)* revisione della disciplina in materia di navigazione temporanea, secondo criteri di semplificazione, di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;

*d)* semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;

*e)* regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;

*f)* revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto;

*g)* revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per imbarcazioni da diporto;

*h)* eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione

marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi;

*i)* istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni;

*l)* razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;

*m)* revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione;

*n)* semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle

fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;

*o)* abrogazione espressa delle norme incompatibili.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.

6. Con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al fine di assicurare

piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega di cui alla presente legge.

della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini.

7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico

*Si rileva l'opportunità di valutare l'inserimento di una rubrica dell'articolo.*

**Il comma 1** delega il Governo ad adottare:

- entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
- uno o più decreti legislativi:
  - adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il concerto dei Ministri:
    - degli affari esteri;
    - per gli affari europei;
    - dell'economia e delle finanze;
    - della salute;
    - per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
    - della giustizia;
    - dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    - dello sviluppo economico;
    - dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- di revisione ed integrazione del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo [171/2005](#)<sup>1</sup>).

Le materie oggetto di disciplina sono:

- a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto;
- b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare;
- c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettività degli istituti sanzionatori.

**Il comma 2** indica la finalità dell'intervento di delegificazione:

- migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per il turismo costiero e marino.

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172."

Il legislatore delegato adotta la normativa in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermo:

- l'assetto;
- il riparto delle competenze.

L'elaborazione di una Strategia europea per il turismo costiero e marino da parte dell'Unione europea avrebbe dovuto raggiungere la definizione di una Comunicazione entro il 2013<sup>2</sup>. Il lavoro preparatorio è iniziato nel 2011, nell'ambito della competente direzione generale della Commissione europea; nel 2012 è stata lanciata una consultazione pubblica e nel 2013 è stata approvata e pubblicata una *roadmap* in vista della predetta Comunicazione.

Il legislatore delegato rispetta i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo;
- b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;
- c) revisione della disciplina in materia di navigazione temporanea, secondo criteri di semplificazione, di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;
- d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;
- e) regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;
- f) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto;

---

<sup>2</sup> Alla data del 7 febbraio 2014 la prevista comunicazione della Commissione europea non è stata pubblicata.

g) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per imbarcazioni da diporto;

h) eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi;

i) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni;

l) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;

m) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione;

n) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;

o) abrogazione espressa delle norme incompatibili.

**Il comma 3** dispone il raggiungimento dell'intesa, sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo [281/1997](#)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

**Il comma 4** prevede l'espressione del parere, sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri:

- sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione;
- indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo;
- sono esaminati dal Governo che:
  - li ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni:
    - per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione;
    - decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

**Il comma 5** disciplina l'adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1:

- entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore;
- nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2;
- con le modalità di cui al presente articolo.

**Il comma 6** richiama la possibilità che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adegui il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (Decreto ministeriale [146/2008](#)<sup>4</sup>):

- di concerto con i Ministri interessati;
- al fine di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega.

**Il comma 7** contiene la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dai decreti legislativi di cui al comma 1:

- non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica;
- non devono comportare aggravio di spese per i cittadini.

---

ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali”.

<sup>4</sup> Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.”



Il settore della nautica da diporto è disciplinato dalla legge [172/2003](#)<sup>5</sup> e dal citato Codice della nautica da diporto. La legge 172/2003 è diretta, in particolar modo, ad armonizzare la disciplina interna con quella europea, a semplificare e snellire le procedure amministrative legate al diporto, ad alleggerire il carico fiscale nonché a rendere il sistema nautico italiano più competitivo, creando le premesse per uno sviluppo duraturo del mercato interno. Tra le modifiche volte in tale direzione, assumono particolare rilievo la creazione del registro dei cosiddetti *super yacht* e la disciplina del noleggio per le imbarcazioni da diporto.

La maggior parte delle disposizioni contenute nella legge 172/2003 sono state attuate dal Codice della nautica da diporto che ha unificato le previgenti leggi in materia, rendendo evidente la specificità del settore e sottraendolo alle generali norme del Codice della navigazione. Il provvedimento si ispira a criteri di semplificazione e snellimento di tutte le procedure, in particolare di quelle relative alla progettazione, costruzione e commercializzazione delle imbarcazioni e delle unità da diporto, nel rispetto delle norme comunitarie e con particolare attenzione ai livelli di sicurezza.

Il decreto-legge 70/2011<sup>6</sup> (articolo 3, comma 7) novella il codice della nautica da diporto (decreto legislativo 171/2005<sup>7</sup>) allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali e quelli relativi alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici. Si estende l'ambito di applicazione del codice alla navigazione esercitata a scopi commerciali mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 172/2003<sup>8</sup>. L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 70/2011, contiene disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e a razionalizzare il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a ciò destinate. Si aggiunge un nuovo comma, il 2-*bis*, all'articolo 5 della legge n. 84/1994<sup>9</sup> con il quale si prevede l'utilizzazione, come approdi turistici, di strutture ed ambiti portuali idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico. Si prevede che il procedimento di revisione della disciplina in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti<sup>10</sup> e approdi turistici – attualmente dettata dal DPR 509/1997<sup>11</sup> - sia effettuato in conformità ai criteri e alle modalità di affidamento appositamente definiti nell'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato – regioni in attuazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194/2009 che si occupa anche di concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive.

---

<sup>5</sup> Legge 8 luglio 2003, n. 172, recante *"Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico"*.

<sup>6</sup> Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 *"Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"*.

<sup>7</sup> Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 *"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172."*

<sup>8</sup> Legge 8 luglio 2003, n. 172, recante *"Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico"*.

<sup>9</sup> Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante *"Riordino della legislazione in materia portuale"*.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del già citato D.P.R. n. 509/1997, il porto turistico è il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari.

<sup>11</sup> D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 *"Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59"*.

La legge di stabilità 2013 (228/2012, articolo 1, commi da 217 a 222) prevedono l'istituzione, entro il 30 giugno 2013, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto che include: l'archivio telematico centrale, contenente le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto; lo sportello telematico del diportista. Le navi e le imbarcazioni da diporto alle quali si applica la disciplina sono quelle di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 del codice della nautica da diporto (decreto legislativo 171/2005) ovvero le unità destinate alla navigazione da diporto, con esclusione di quelle a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri. In particolare rientrano nella categoria delle imbarcazioni da diporto le unità con scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, mentre sono navi da diporto quelle con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri. Il sistema è istituito nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare del Sistema e del relativo trattamento dei dati. Le modalità per l'attuazione del Sistema sono stabilite con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 228/2012 (1° marzo 2013) che definisce anche le modalità: del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico, che sarà curato dagli uffici marittimi e della motorizzazione civile; della conservazione della documentazione; dell'elaborazione e fornitura delle unità da diporto iscritte; della pubblicità degli atti, anche a fini antifrode. Il regolamento dovrà inoltre definire i tempi di attuazione delle nuove procedure e le necessarie modifiche alla normativa in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative (comma 219). Il comma 220, nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, prevede l'istituzione dello Sportello telematico del diportista, volto a semplificare il regime amministrativo per l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle unità da diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina anche il funzionamento dello Sportello con particolare riferimento ai seguenti aspetti: modalità di iscrizione e cancellazione delle navi e imbarcazioni da diporto; rilascio della licenza di navigazione; attribuzione delle sigle di individuazione; procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità di partecipazione, alle attività di servizio nei confronti dell'utenza, da parte delle associazioni nazionali di costruttori, importatori e distributori di unità da diporto e da parte dei soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Le menzionate associazioni sono anche tenute a fornire i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici per contribuire al funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Le tariffe da versare a fronte delle attività svolte dallo Sportello saranno determinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e saranno versate su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 23 del decreto-legge [69/2013](#)<sup>12</sup> novella l'articolo 49-bis, comma 5, del Codice della nautica da diporto in materia di noleggio occasionale di unità da diporto, consentendo l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata

---

<sup>12</sup> Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

complessiva non superiore a 42 giorni, indipendentemente quindi dall'ammontare dei proventi derivanti dal noleggio. La norma novellata prevedeva invece la possibilità di assoggettamento ad imposta sostitutiva solo nel limite di proventi inferiori a 30.000 euro. Rimane ferma l'esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.

Il citato articolo 49-*bis*, introdotto nel Codice della nautica da diporto dall'art. 59-*ter* D.L. 1/2012<sup>13</sup>, ha disciplinato per la prima volta l'attività di noleggio occasionale con finalità di incentivazione del turismo nautico. La norma ha infatti consentito al titolare persona fisica, ovvero all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di effettuare, in forma occasionale e senza quindi che potesse essere qualificata come attività commerciale ai fini fiscali, l'attività di noleggio di tali unità. Per i proventi derivanti da tale attività, purché non superassero i 30.000 euro annui, è stato consentito l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota al 20%. In attuazione della norma, con D.M. Infrastrutture e Trasporti del 26 febbraio 2013 sono state definite le modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto.

L'articolo 23, comma 01, del decreto-legge 69/2013 modifica l'articolo 49-*bis* del codice, estendendo anche alle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, oltre che alle persone fisiche, l'attività di noleggio occasionale.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della norma - premesso che per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate destinate in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, - si tratta, come già previsto nell'art. 49-*bis*, delle sole imbarcazioni e navi da diporto come definite nell'art. 3, comma 1 del Codice della nautica da diporto.

Si tratta quindi solamente delle seguenti:

- le imbarcazioni da diporto, cioè le unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri (misurate secondo le norme armonizzate);
- le navi da diporto, definite dal codice come le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri (sempre misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666).

Sono quindi escluse le altre tipologie di imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto che sono contemplate nell'art. 3, comma 1 del codice e precisamente i natanti da diporto (unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri) e le generiche unità da diporto (definizione residuale che individua ogni altra costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto). Dovrebbero essere altresì esclusi, in base al fatto che sono equiparati ai fini dell'abilitazione al comando alle unità da diporto, i motoscafi ad uso privato (art. 39, co. 5, del codice).

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali il comma 5 dell'articolo 49-*bis* del codice, introdotto dall'articolo 59-*ter*, del D.L. n. 1/2012, ha istituito un regime fiscale agevolato opzionale (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 20

---

<sup>13</sup> D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

per cento<sup>14</sup>) per i proventi derivanti dal noleggio occasionale (la cui durata complessiva non deve essere superiore a 40 giorni, come modificato dal presente articolo).

Nel dettaglio, si accede a tale regime agevolato a condizione che:

- il percipiente ne faccia richiesta. Si tratta infatti di un regime opzionale;
- i proventi derivino dall'attività di noleggio occasionale. Tale noleggio deve essere esercitato dunque da persona fisica (titolare o utilizzatore) ed avere ad oggetto imbarcazioni e navi da diporto;
- i proventi non siano superiori a 30.000 euro annui (*ora soppresso*);
- il contribuente effettui l'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, pena l'impossibilità di fruire del regime agevolato o, se ne fruisce già, la decadenza dallo stesso.

L'opzione per l'imposta sostitutiva preclude la possibilità di detrarre o dedurre costi e spese sostenute in relazione all'attività di noleggio.

Per quanto concerne il versamento dell'imposta, esso si effettua al medesimo termine fissato per il versamento del saldo IRPEF; di conseguenza l'acconto IRPEF verrà calcolato senza tenere conto delle disposizioni così introdotte.

Si rimanda all'ordinaria disciplina delle imposte sui redditi per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dell'imposta sostitutiva.

Si demanda infine a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (non ancora emanato) la definizione di modalità semplificate di documentazione e dichiarazione dei predetti proventi, nonché la fissazione delle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva e delle altre disposizioni di attuazione.

L'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 69/2013 modifica l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 201/2011<sup>15</sup> che ha istituito la tassa sulle unità da diporto a decorrere dal 1° maggio 2012. La norma è stata successivamente interamente sostituita dall'art. 60-*bis*, comma 1, lett. a), del decreto-legge 1/2012.

L'articolo 60-*bis*, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge 1/2012, al fine di semplificare la determinazione della tassa sulle unità da diporto, ne ha previsto la definizione su base annuale, anziché su un calcolo giorno per giorno sulla base dello stazionamento in porti nazionali o della navigazione in acque pubbliche, come previsto dal testo originario. Si esenta dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri – e se ne riduce l'ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri. Conseguentemente la tassa annuale per le unità da diporto è così rideterminata:

<i>Tassa annuale unità da diporto</i>		
<i>Comma 2, lett.</i>	<i>euro</i>	<i>lunghezza dello scafo</i>
a)	esente	10,01 - 12 metri

<sup>14</sup> Si ricorda che i proventi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, nonché i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o quelli derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere rientrano nella categoria di "redditi diversi" a fini IRPEF (articolo 67, comma 1 del TUIR), ove non costituiscono redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in qualità di lavoro dipendente. In rapporto alle predette attività, il reddito imponibile (articolo 71, comma 2 del TUIR) è costituito dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito medesimo.

<sup>15</sup> D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

<i>Tassa annuale unità da diporto</i>		
<i>Comma 2, lett.</i>	<i>euro</i>	<i>lunghezza dello scafo</i>
b)	esente	12,01 -14 metri
c)	870	14,01 - 17 metri
d)	1.300	17,01 - 20 metri
e)	4.400	20,01 - 24 metri
f)	7.800	24,01 - 34 metri
g)	12.500	34,01 - 44 metri
h)	16.000	44,01 - 54 metri
i)	21.500	54,01 a 64 metri
l)	25.000	superiore a 64 metri

Circa l'ambito di applicazione il comma 7 dell'articolo 16, del decreto-legge 201/2011 specifica che si applica ai proprietari, agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio o agli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o a cui sia attribuibile il possesso di unità da diporto;

La tassa non si applica invece:

- ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia;
- alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.

Il comma 3 del citato articolo 16 specifica che la riduzione della tassa al 50% prevista per le unità a vela con motore ausiliario si applica quando il rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5, nonché prevede la riduzione al 50% anche per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 aprile 2012 ha definito modalità, termini di versamento e di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto soggette alla tassa annuale. In particolare l'articolo 2, nello specificare che la tassa (da pagare dal 1° maggio ai sensi del comma 2 dell'articolo 16) è riferita al periodo 1° maggio - 30 aprile dell'anno successivo, stabilisce che il versamento della tassa è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.

Il Consiglio dei ministri, l'8 novembre 2013 ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, uno schema di regolamento che dà attuazione al citato sistema telematico centrale della nautica da diporto, che introduce semplificazioni, correttivi e strumenti di controllo tali da incentivare positivamente le dinamiche concorrenziali di mercato che, al contempo, rafforzino sia la tutela degli interessi di ordine pubblico sia la tutela degli interessi economici di tutti gli operatori del settore. Il provvedimento istituisce un Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, che consentirà di riferire ad un unico organismo nazionale le competenze in materia di iscrizione delle unità da diporto e che varrà, conseguentemente, anche ad uniformare le prassi amministrative in uso; un Archivio telematico centrale della nautica da diporto, depositario di tutti i dati tecnici e giuridici riferiti a ciascuna unità da diporto; lo Sportello telematico del diportista

(STED), che sarà operativo presso tutte le Capitanerie di Porto, presso tutti gli Uffici Circondariali marittimi, presso tutti gli Uffici di motorizzazione civile e presso un migliaio di Agenzie di pratiche nautiche. Il testo è trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari competenti per i pareri prescritti.



# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>91</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120-B "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati - <i>Ed. provvisoria</i>
<a href="#"><u>92</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" Ed. provvisoria
<a href="#"><u>93</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"
<a href="#"><u>94</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1215 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali"
<a href="#"><u>95</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1232 "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali"
<a href="#"><u>96</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1248 "Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"
<a href="#"><u>97</u></a>	Dossier	Misure sull'imprenditoria giovanile in agricoltura (AA.SS. nn. 287 e 751)
<a href="#"><u>98</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1254 "Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola"
<a href="#"><u>99</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" - Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione - Ed. provvisoria
<a href="#"><u>100</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1061 "Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani"
<a href="#"><u>101</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1275 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".